

# Ordinanza del DFGP sugli atti pubblici in forma elettronica senza conferma elettronica di ammissione

del 6 dicembre 2012

---

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),*

visto l'articolo 14a dell'ordinanza del 23 settembre 2011<sup>1</sup> sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE),

*ordina:*

## **Art. 1** Prova dell'abilitazione a redigere atti pubblici

<sup>1</sup> Fino all'allestimento del registro svizzero dei pubblici ufficiali rogatori, la prova dell'abilitazione a redigere atti pubblici può essere fornita senza conferma di ammissione secondo l'articolo 3 capoverso 2 OAPuE tramite riproduzioni riconoscibili sul documento elettronico della firma autografa del pubblico ufficiale rogatore nonché del suo sigillo o del suo timbro.

<sup>2</sup> Nel verbale bisogna indicare che il documento elettronico è valido senza conferma elettronica di ammissione in virtù dell'articolo 14a OAPuE.

## **Art. 2** Obbligo d'esame degli uffici dei registri

<sup>1</sup> L'ufficio del registro di commercio o l'ufficio del registro fondiario cui è inoltrato il documento elettronico secondo l'articolo 1, esamina visivamente se:

- a. nel documento elettronico sono riprodotti in modo riconoscibile la firma autografa del pubblico ufficiale rogatore e il suo sigillo o timbro;
- b. il nome del pubblico ufficiale rogatore contenuto nel documento elettronico coincide con il nome nella firma elettronica (campo «subject» o «Common Name CN»).

<sup>2</sup> Se l'ufficio del registro ha dubbi circa l'abilitazione del pubblico ufficiale rogatore a redigere atti pubblici, ne verifica esso stesso l'abilitazione oppure richiede al pubblico ufficiale rogatore di provarla in base a un registro cantonale vincolante o a una conferma da parte dell'autorità d'ammissione.

RS 943.033.3

<sup>1</sup> RS 943.033

**Art. 3** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

6 dicembre 2012

Dipartimento federale di giustizia e polizia:  
Simonetta Sommaruga